

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 28-03-2017

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017 – CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA ESENZIONE - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore **19:45** in Pescia, nella sala consiliare, in sessione **ordinaria**, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	presenti	assenti		presenti	assenti
1. GIURLANI ORESTE	X		10. GROSSI GIANFRANCO	X	
2. CAPOCCHI RENZO	X		11. NATALI GABRIELLA		X
3. CATOLA MARCO	X		12. BRIZZI VITTORIANO	X	
4. GUERRI MARCO	X		13. BISCIONI LUCA	X	
5. INCERPI VALENTINA	X		14. FRANCESCHI OLIVIERO		X
6. MURABITO ELISABETTA	X		15. PIERACCINI GIANPAOLO	X	
7. NANNI VALERIA	X		16. MORINI ANGELO	X	
8. NICCOLAI MARCO	X		17. VARANINI PAOLO	X	
9. RUFINO ANNAMARIA	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19/04/2007, esecutiva a sensi di legge, con la quale si sensi dell'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in ossequio alla proposta dell'Organo esecutivo (G.C. n. 73 del 13/03/2007), fu approvato, con decorrenza 01/01/2007, il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";

VISTE le modifiche apportate al Regolamento suddetto con propria deliberazione n. 45 del 09.07.2012;

VISTO l'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

RILEVATO che il Comune ha la facoltà di stabilire soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D. Lgs. n. 360/1998 e che tale soglia funziona quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

VISTO il comma 42 dell'unico articolo della legge di Bilancio 2017 che prevede anche per il corrente anno il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali già introdotto dall'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che così disponeva :" Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e all'articolo 2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al D.lgs.267/2000;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione CC. n. 27 del 16/03/2016 avente ad oggetto "Addizionale comunale IRPEF 2016 - Conferma Aliquota e Soglia di Esenzione - Approvazione";

RITENUTO pertanto confermare per l'anno 2017 un'unica aliquota nella misura del 0,8% e in €. 8.500,00 la soglia di esenzione;

VISTI i dati relativi alla base imponibile IRPEF rilevati dal sito del Ministero delle Finanze;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 il quale dispone che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative a tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- l'art. 5 comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio annuale da parte degli Enti Locali;
- il Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/05/2002 avente per oggetto individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale IRPEF il quale prevede "che l'Ente provveda alla pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rispettivamente resi dal Responsabile dell' A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 – Affari Generali e Gestione delle Risorse espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 22 marzo 2017;

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

- 1) Di confermare in € 8.500,00 la soglia di esenzione quale limite di reddito al di sotto del quale non è dovuta l'addizionale comunale all'IRPEF mentre in caso di superamento del suddetto importo l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.
- **2)** Di confermare nella misura dello **0,8**% l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef per l'anno 2017.
- 3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo quanto stabilito dal

Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 31/05/2002 avente per oggetto "individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei comuni relative all'addizionale comunale IRPEF".

4) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2017 ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1 lett. e) del TUEL n. 267/2000.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/00.

CON VOTI 11 FAVOREVOLI

4 CONTRARI (Morini, Varanini, Biscioni e Pieraccini)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. CLAUDIO SBRAGIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.